

## SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

### SEZIONE III - PENALE

04/09/2014, n. 36876

Udienza 08/07/2014

**Inchiodatura e rifinitura pelli: mancanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, mancata sorveglianza sanitaria per gli esposti agli agenti chimici pericolosi, mancata informazione ai lavoratori sui rischi presenti, mancanza di documento di valutazione dei rischi e quando presentato mancava la data certa.  
Ricorso generico**

### SENTENZA

....

### RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 luglio 2013 il Tribunale di Avellino ha condannato Z.T. alla pena di € 2.000 di ammenda perché, quale legale rappresentante di XXX Pelli Srl, esercitava senza autorizzazione un impianto con emissioni in atmosfera per inchiodatura e rifilatura di pelli in violazione degli articoli 269, 279, commi 1 e 3, d.lgs. 152/2006 (capo 1), non sottoponeva a sorveglianza sanitaria i lavoratori prima di adibirli a mansioni con esposizione ad agenti chimici pericolosi in violazione degli articoli 229, commi 1 e 2 lettera a), 41 e 262, comma 1, lettera b), d.lgs. 81/2008 (capo 2), non forniva adeguata informazione ai lavoratori suoi dipendenti su quanto previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2, d.lgs. 81/2008 così violando gli articoli 18, comma 1, lettera d), 36 e 55, comma 4, lettera e), d.lgs. 81/2008 (capo 3), non forniva adeguata informazione ai lavoratori suoi dipendenti su quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 81/2008 così violando gli articoli 18, comma 1, lettera d), 37 e 55, comma 4, lettera e), d.lgs. 81/2008 (capo 4) e non elaborava

documento di valutazione dei rischi per i lavoratori così violando gli articoli 17, lettera a), e 55, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 (capo 5).

2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo quattro motivi, esposti congiuntamente, di violazione degli articoli 192 e 546, lettera e), c.p.p., di motivazione mancante e illogica nonché di violazione della legge penale. Non sarebbero stati indicati i criteri di valutazione probatoria e non si sarebbe tenuto conto degli elementi favorevoli alla difesa; sarebbe poi incongrua la pena irrogata.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

### **3. Il ricorso è infondato.**

Le doglianze avanzate dal ricorrente possono essere accorpate nella censura, in primo luogo, delle modalità di accertamento della responsabilità dell'imputato, nonché nella censura, in secondo luogo, della quantificazione della pena.

In primo luogo, allora, il ricorrente lamenta la valutazione della prova che sarebbe erroneamente stata effettuata a suo sfavore, nonché l'immotivata valutazione di una serie di dati a suo dire favorevoli. Per quanto concerne le modalità di valutazione del compendio probatorio, non emerge alcuna violazione di legge dalla sentenza impugnata, che, con congrua motivazione non affetta da alcuna illogicità, rende conto delle fonti probatorie utilizzate e illustra chiaramente il loro contenuto (la testimonianza di Giuseppe Scafuro, maresciallo dei carabinieri che aveva eseguito un sopralluogo presso l'impianto dell'imputato in data 21 maggio 2009, identificando le lavoratrici dipendenti e accertando tutte le condotte omissive dell'imputato, i verbali delle s.i.t. acquisiti con l'accordo delle parti al fascicolo del dibattimento, in cui le operaie confermavano di essere state dipendenti dell'imputato e di non essere mai state sottoposte a visita medica presso l'azienda, né di avere mai ricevuto alcuna formazione e informazione sulle norme di sicurezza, la documentazione prodotta dalla stessa difesa da cui emergeva che l'autorizzazione alle emissioni era stata rilasciata in data successiva all'accertamento dei carabinieri e che il documento di valutazione dei rischi, anche questo esibito solo successivamente al controllo dei carabinieri, non godeva di data certa).

Quanto poi agli elementi a favore dell'imputato che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione, sotto questo aspetto la censura si sposta su un piano fattuale, sostenendo una versione alternativa nel senso che le dipendenti fossero state assunte da altre ditte e solo di recente fossero state alcune di loro assunte dall'imputato con regolare contratto, che la lavorazione fosse solo di inchiodatura delle pelli per cui non sussisterebbe il capo 2 dell'imputazione, e che la documentazione esibita ai carabinieri non avesse un contenuto corrispondente a quello accertato nella sentenza (ricorso, pagine 3-5.). È evidente, quindi, l'inammissibile perseguimento, in questa parte della doglianza, di una ulteriore cognizione di fatto, che al giudice di legittimità è del tutto preclusa. Conclude poi il ricorrente nel senso dell'assenza di motivazione al riguardo dell'elemento soggettivo dell'imputato: ma una lettura contestualizzante della sentenza consente di comprendere agevolmente che il Tribunale, implicitamente ma

inequivocabilmente, ha riscontrato a carico dell'imputato il profilo colposo delle contravvenzioni contestate.

Riguardo infine al trattamento sanzionatorio, la doglianza è del tutto generica, poiché si limita ad affermare che senza giustificazione giuridica e motivazionale il Tribunale avrebbe applicato una pena incongrua, eccessiva e sproporzionata quanto all'aumento per la continuazione. L'importo della pena, peraltro, dimostra che il Tribunale ha irrogato una sanzione mite all'imputato, tenuto conto della pluralità di contravvenzioni di cui è risultato responsabile; ed è determinabile nell'esigua somma di € 500 l'aumento per la continuazione.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma l'8 luglio 2014